



STATUTO

Approvato dal Consiglio Regionale il 21 luglio 2003
Modificato dal Consiglio Regionale il 3 febbraio 2004
Modificato dal Consiglio Regionale il 17 aprile 2009
Modificato dal Consiglio Regionale l'8 novembre 2012
Modificato dal Consiglio Regionale il 7 maggio 2015
Modificato dal Consiglio di Presidenza l'8 febbraio 2017

INDICE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Costituzione, denominazione, sede
- Art. 2 Soci
 - 2.1 Soci effettivi
 - 2.2 Soci convenzionati
- Art. 3 Scopi

B) ORGANIZZAZIONE DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA

- Art. 4 Organi
- Art. 5 Consiglio di Presidenza
 - 5.1 Composizione
 - 5.2 Riunioni e deliberazioni
 - 5.3 Attribuzioni
- Art. 6. Presidente
 - 6.1 Elezione
 - 6.2 Attribuzioni
- Art. 7 Commissione di designazione
- Art. 8 Probiviri
- Art. 9 Revisori contabili
- Art. 10 Piccola Industria
- Art. 11 Giovani Imprenditori
- Art. 12 Segretario generale
- Art. 13 Comitato tecnico dei Direttori
- Art. 14 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi
 - 14.1 Cariche
 - 14.2 Riunioni
 - 14.3 Sistemi di votazione
 - 14.4 Attribuzione dei voti
- Art. 15 Fondo comune
- Art. 16 Bilancio
- Art. 17 Scioglimento di Confindustria Lombardia
- Art. 18 Norma di rinvio
- Art. 19 Entrata in vigore dello Statuto

Norme transitorie

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

E' costituita, con sede in Milano, la Rappresentanza regionale di Confindustria della Lombardia, o Confindustria Lombardia.

Confindustria Lombardia è necessariamente formata dalle Associazioni territoriali della Lombardia aderenti a Confindustria che ne assicurano l'adeguato finanziamento.

Confindustria Lombardia non ha fini di lucro ed è una componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana definita dallo Statuto di Confindustria, ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta l'emblema confederale.

Art. 2. - Soci

Art. 2.1 - Soci effettivi

Sono Soci effettivi le Associazioni territoriali della Lombardia aderenti a Confindustria e, sulla base degli accordi nazionali e regionali vigenti, le organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale.

I soci effettivi sono titolari di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza al sistema.

Le Associazioni territoriali sono tenute a garantire a Confindustria Lombardia risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare la sua massima efficacia funzionale e prestazioni altamente qualificate.

2.2 - Soci convenzionati

Sono soci convenzionati:

le rappresentanze di categoria o enti o organizzazioni di imprese operanti sul territorio, che stipulino specifici accordi di collegamento organizzativo che prevedano specificamente l'attribuzione di tale ruolo.

Art. 3 - Scopi

Alla rappresentanza regionale di Confindustria della Lombardia è conferita in maniera esclusiva la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali lombarde in conformità con l'art. 5 dello Statuto di Confindustria.

Confindustria Lombardia:

a) rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni socie in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali lombarde dalle normative regionali, nazionali ed europee. Per garantire il loro presidio condiviso, rappresenta ed esercita il raccordo fra l'asse territoriale e quello di categoria dell'organizzazione confederale.

b) esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni fra le associazioni del sistema di Confindustria sulle tematiche che hanno nelle autorità regionali lombarde l'interlocutore istituzionale di riferimento;

c) svolge attività di studio e di ricerca e provvede all'informazione ed alla consulenza delle Associazioni di Confindustria relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;

d) favorisce la collaborazione fra Associazioni socie per valorizzare gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Territoriali e promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;

e) non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale per una migliore realizzazione degli scopi associativi;

f) partecipa alla formazione degli organi confederali secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Confindustria;

g) esprime la volontà dell'imprenditoria della regione nella formazione delle politiche confederali.

Confindustria Lombardia persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni in materia di ripartizione dei ruoli fra le componenti del sistema confederale, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione, escludendosi comunque la sovrapposizione di competenze.

Le organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale concorderanno con Confindustria Lombardia le iniziative sulle questioni che abbiano riflessi di carattere generale per tutta l'industria o specifici per singole categorie sulle materie di competenza delle regioni. A tali organizzazioni è riconosciuta in base agli accordi nazionali e regionali, autonomia di decisione e di iniziativa nelle materie di specifico

interesse dell'industria del loro settore di riferimento attribuite alla competenza delle regioni.

Confindustria Lombardia ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa, della concorrenza e a quelli contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto. Vengono in ogni caso salvaguardati i principi dell'apartiticità e dell'autonomia e dell'indipendenza da ogni condizionamento esterno.

L'adesione a Confindustria Lombardia comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dai suoi organi.

B) ORGANIZZAZIONE DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA

Art. 4 - Organi

Sono organi di Confindustria Lombardia:

- a) il Consiglio di Presidenza;
- b) il Presidente.

Art. 5 - Consiglio di Presidenza

5.1 - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è formato dai Presidenti delle Associazioni socie di cui all'art. 2.1 e dai Presidenti eletti dalla Piccola Industria e dai Giovani Imprenditori.

Alle riunioni sono invitati i Direttori delle Associazioni socie di cui all'art 2.1 e un solo rappresentante dei Soci convenzionati di cui all'art. 2.2 individuato dal Consiglio di Presidenza. Non sono previsti altri invitati permanenti.

5.2 - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei voti.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito, quando sia presente almeno la metà dei voti assegnati.

Alle Associazioni socie di cui all'art. 2.1 spettano i voti determinati con le modalità di cui all'art. 14.4.

Per le deliberazioni di cui alle lettere a), e), f), g), k), n) p), di cui al successivo punto 5.3 è richiesta una maggioranza superiore al 50% dei voti assegnati e la maggioranza dei componenti.

Per tutte le restanti deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti presenti delle Associazioni socie di cui all'art. 2.1.

Astenuti e schede bianche sono computati ai fini del calcolo del quorum necessario per le deliberazioni.

5.3 - Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche e le direttive per l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti e approva le priorità delle politiche di tutela generale degli interessi delle imprese lombarde aderenti al Sistema Confindustria;
- b) approva l'adesione di nuovi soci, l'attribuzione del loro ruolo e i contratti di servizio organizzativo;
- c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le istituzioni regionali e con il sistema confederale;
- d) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa;
- e) approva, su proposta del Presidente entro il mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente che viene trasmesso a Confindustria;
- f) determina entro il mese di ottobre il contributo dovuto a Confindustria Lombardia dalle Associazioni aderenti di cui all'art. 2 e approva, su proposta del Presidente entro il mese di dicembre, il preventivo dell'anno successivo;
- g) elegge il Presidente;
- h) incarica la Commissione di Designazione per la nomina del Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 7;
- i) approva i Regolamenti del Comitato Regionale Piccola Industria e del Comitato Regionale Giovani Imprenditori e approva eventuali altri Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- j) nomina e revoca il Segretario Generale;
- k) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Lombardia negli organi di Confindustria;
- l) nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Lombardia negli enti esterni;
- m) determina il numero e i criteri di nomina dei rappresentanti negli organi delle Associazioni di categoria e delle Federazioni di settore;
- n) delibera le modifiche allo Statuto;
- o) delibera, a norma dell'art. 17, l'eventuale scioglimento di Confindustria Lombardia nominandone i liquidatori;

p) delibera sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;

q) elegge i Revisori contabili.

Art. 6 - Presidente

6.1 – Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione di designazione, fra i Presidenti delle Associazioni di cui all'art. 2.1 o fra persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti, in regola con il completo inquadramento e che abbiano ricoperto cariche di vertice nel sistema Confindustria.

Il mandato del Presidente dura quattro anni e non è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito ad interim nelle sue funzioni, dal Presidente più anziano delle Associazioni territoriali di cui all'art 2.1.

Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l'opportunità di avviare le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente.

Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l'incarico per meno di due anni.

6.2 – Attribuzioni

Il Presidente rappresenta Confindustria Lombardia anche in giudizio. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) attuare le delibere degli organi di cui alla precedente lettera a);
- c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- d) decidere, su proposta del Segretario Generale, riguardo agli indirizzi organizzativi di Confindustria Lombardia;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo dovuto a Confindustria Lombardia dalle Associazioni aderenti di cui all'art. 2 da sottoporre al Consiglio di Presidenza;

f) proporre al Consiglio di Presidenza l'approvazione degli accordi regionali di cui all'art. 2.1;

g) proporre al Consiglio di Presidenza, l'approvazione degli accordi di collegamento di cui all'art. 2.2;

h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate devono essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni degli organi statutari ospiti esterni a Confindustria Lombardia.

Art. 7 - Commissione di Designazione

Per la nomina del Presidente, il Consiglio di Presidenza incarica, nel mese di giugno dell'ultimo anno di mandato del Presidente, una Commissione di tre membri. Il Presidente in carica non può far parte della Commissione.

I membri della Commissione sono gli ultimi tre Past President di Confindustria Lombardia.

La Commissione, deve esaurire il suo mandato nelle sei settimane successive al suo insediamento.

La Commissione ha l'obbligo di ascoltare almeno tutti i componenti del Consiglio di Presidenza e i membri dell'organo direttivo ristretto dei soci effettivi che ne facciano richiesta.

La Commissione individua uno o più nominativi da sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza insieme alle indicazioni politiche e operative per l'attività associativa emerse dalle consultazioni.

La Commissione è comunque tenuta a sottoporre al Consiglio di Presidenza i nominativi dei candidati che abbiano ottenuto l'appoggio di almeno quattro Associazioni socie di cui all'art.2.1 che rappresentino il 20% dei voti assegnati.

Art. 8 – Probiviri

Le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sono esercitate dai Probiviri di Confindustria.

Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti per accedere alle cariche sono svolte dai Probiviri dell'Associazione che esprime il candidato.

Art. 9 – Revisori contabili

Il Consiglio di Presidenza elegge ogni quattro anni, in anno diverso da quello di elezione del Presidente tre Revisori contabili, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori.

Il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà il Presidente.

A tal fine, nel convocare il Consiglio chiamato all'elezione, il Presidente invita i membri a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.

I Revisori hanno il compito di seguire e sorvegliare l'andamento amministrativo, economico e finanziario di Confindustria Lombardia e di riferire al Consiglio di Presidenza mediante la relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 10 - Piccola Industria

I Comitati Piccola Industria delle Associazioni socie di cui all'art. 2.1 eleggono il proprio Presidente regionale, che è componente del Consiglio di Presidenza e il cui mandato non può essere superiore a quattro anni.

Nell'ambito di Confindustria Lombardia i Comitati Piccola Industria delle Associazioni socie di cui all'art. 2.1 possono costituire il Comitato Regionale per la Piccola Industria disciplinato da norme regolamentari conformi ai principi confederali.

Il Comitato Regionale per la Piccola Industria è formato dai Presidenti della Piccola Industria delle Associazioni territoriali, ovvero dai delegati. Ogni Associazione esprime un solo rappresentante.

Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente ed esercita le funzioni previste da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 11 – Giovani imprenditori

I Comitati Giovani imprenditori delle Associazioni socie di cui all'art. 2.1 eleggono il proprio Presidente regionale, che è componente del Consiglio di Presidenza e il cui mandato non può essere superiore a quattro anni.

Nell'ambito di Confindustria Lombardia i Comitati Giovani imprenditori delle Associazioni di cui all'art. 2.1, possono costituire il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria, disciplinato da norme regolamentari conformi ai principi confederali.

Il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori dell'Industria è formato dai Presidenti dei Giovani Imprenditori delle Associazioni territoriali ovvero dai delegati. Ogni Associazione esprime un solo rappresentante.

Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente ed esercita le funzioni previste da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 12 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Assicura la gestione ed il funzionamento di Confindustria Lombardia, secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria Lombardia.

Art. 13 - Comitato tecnico dei Direttori

E' costituito il Comitato tecnico dei Direttori delle Associazioni di cui all'art. 2.1 coordinato dal Segretario Generale.

Per attuare l'utilizzo sinergico delle competenze presenti nelle Associazioni socie, che devono essere messe a disposizione in una logica di condivisione delle competenze e delle risorse, il Comitato tecnico, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Presidenza:

- a) individua le opportune modalità organizzative per il miglior utilizzo sinergico delle competenze messe a disposizione in logica di condivisione;
- b) individua le eventuali funzioni di supporto ai Comitati regionali Giovani Imprenditori e Piccola Industria;
- c) definisce i protocolli di comunicazione e informazione per interagire con gli enti regionali in modo da massimizzare l'efficacia dell'azione del sistema confindustriale della Lombardia;
- d) elabora progetti condivisi da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
- e) provvede al monitoraggio delle attività svolte dalle Associazioni socie con l'obiettivo di sviluppare sinergie e servizi condivisi, finalizzato anche alla predisposizione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Presidenza.

Art. 14 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi

14.1 – Cariche

Il mandato del Presidente, dura quattro anni e non è rinnovabile.

Il mandato dei Revisori contabili dura quattro anni ed è rinnovabile per altri due quadrienni.

Le cariche in Confindustria Lombardia non sono cumulabili, sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti, in regola con il completo inquadramento e che abbiano ricoperto cariche di vertice nel sistema Confindustria.

La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da persone che non abbiano responsabilità d'impresa.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico.

Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Il rinnovo delle cariche avviene nel terzo trimestre dell'ultimo anno di mandato.

Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall'incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato. Per tutte le cariche sono ammesse rielezioni solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata prevista per il mandato precedente.

14.2 – Riunioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Segretario che di norma è il Segretario Generale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici.

I Presidenti delle Associazioni socie in caso d'impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, potranno farsi rappresentare da un Vicepresidente della propria associazione. Non sono ammesse deleghe fra soci.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è portato a conoscenza degli organi, anche per via telematica.

14.3 - Sistemi di votazione

Il Presidente stabilisce se la votazione debba avvenire a scrutinio palese o segreto.

Per l'elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre due volte.

La parità alla quarta votazione ha valore di rigetto.

Le schede bianche sono equiparate alle astensioni. Astenuti e schede bianche sono computate ai fini del calcolo del quorum necessario per le deliberazioni.

14.4 - Attribuzione dei voti

I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto fra la base imponibile da essa utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni Territoriali lombarde.

I voti sono assegnati su base millesimale nella misura di un voto per ogni punto millesimale con arrotondamento aritmetico dei decimali.

I voti attribuiti alle organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale sono determinati dal rapporto millesimale fra il contributo versato sulla base degli accordi regionali vigenti e il totale dei contributi dovuti a Confindustria Lombardia da tutti i Soci effettivi.

I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.

Art. 15 - Fondo Comune

Il fondo comune di Confindustria Lombardia è costituito:

- a) dai contributi dei soci effettivi e convenzionati;
- b) dai contributi del Fondo regionale di sistema;
- c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria Lombardia e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- f) altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.

Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Lombardia e a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate. Il Consiglio di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione del fondo comune.

Durante la vita di Confindustria Lombardia non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 – Bilancio

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 5.3 lettera f).

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto alla preventiva verifica dei Revisori Contabili e all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 5.3 lettera e).

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 17 – Scioglimento di Confindustria Lombardia

Lo scioglimento di Confindustria Lombardia è deliberato dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge

Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia allo Statuto, alle normative e alle deliberazioni di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 19 Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.

NORME TRANSITORIE

I. Fino all'attuazione dell'art. VIII delle norme transitorie dello Statuto di Confindustria i rapporti con Ance Lombardia sono regolati dall'accordo di collegamento del 2/3/2004.

II. Il Presidente in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, termina il proprio mandato secondo la scadenza naturale prevista nel momento della sua elezione.

III.I Probiviri in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, decadono.

IV. I Revisori contabili in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il proprio mandato secondo la scadenza naturale prevista nel momento della loro elezione.

V. La Piccola Industria e i Giovani Imprenditori definiscono i rispettivi regolamenti coerenti con la normativa di Confindustria entro dicembre 2016.